

962/18  
N. 4824/23 R.G.N.R.  
N. 8141/23 R.Gip.  
1438/18



TRIBUNALE DI FIRENZE  
Ufficio Gip/Gup

Il Giudice, sulle eccezioni oggi proposte da [REDACTED] e da [REDACTED] rilevato che [REDACTED] lamenta il mancato deposito di tutti gli atti d'indagine con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., nel senso che, a seguito del deposito del materiale d'indagine in formato digitale, la stessa avrebbe notato la mancanza di taluni documenti specificamente indicati nell'istanza da essa presentata in data 15.12.2022 con la quale ne richiedeva l'ostensione (in particolare lamentando la mancanza dei documenti specificamente indicati di cui ai faldoni nn. 48 e 72); rilevato che, quanto al faldone n. 48, tutta la documentazione lamentata assente è presente nel fascicolo del PM e precisamente all'interno del dvd indicato a pag. 677 del suddetto faldone; rilevato che, quanto al faldone n. 72, effettivamente la copia informatica degli atti messa a disposizione della difesa non comprende le intercettazioni riversate dai carabinieri nei dvd di cui alla nota di deposito del 12.5.2022 (v. nota di deposito presso la Procura della Repubblica, pag. 122); ritenuto, tuttavia, che all'istanza in questione il dr. [REDACTED] rispondeva disponendo che fosse data piena ostensione a tutta la documentazione lamentata come mancante e che non risulta allo scrivente che tanto non sia avvenuto, dovendo ritenersi che tale ordine di ostensione debba essere inteso come messa a disposizione per la difesa dei suddetti dvd; ritenuto, peraltro, che con l'istanza del 15.12.2022 la difesa lamentava la mancata visione dei documenti in questione in quanto non digitalizzati, non anche l'omessa messa a disposizione degli stessi e che, a fronte della nota di deposito dei carabinieri dei suddetti dvd presso la Procura della Repubblica e dell'ordine di ostensione degli stessi, essi devono ritenersi posti a disposizione della difesa; ritenuto che, quanto all'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio sollevata dalla difesa di [REDACTED] debba preliminarmente precisarsi che, a differenza di quanto avviene in sede dibattimentale nella quale il Giudice può dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per difetto di determinatezza ex art. 429 c.p.p. ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p. (oggi, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, comunque previa interlocuzione con il PM ex art. 554 bis, u.c.), in udienza preliminare già in forza della c.d. giurisprudenza Battistella (e oggi in forza del novellato art. 421 c.p.p.), il Gup non può dichiarare immediatamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che ritenga indeterminata nella descrizione dell'imputazione, ma deve stimolare il PM a porvi rimedio e, solo ove questi non provveda, può dichiarare la nullità e restituire gli atti al PM; ritenuto che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. V, n. 21640/23), il c.d. illecito amministrativo delle persone giuridiche di cui al D. Lgs 231/2001 non discende automaticamente dall'esistenza del reato presupposto realizzato dal soggetto apicale dell'ente, richiedendosi che lo stesso sia stato realizzato a vantaggio o nell'interesse dell'ente e che, inoltre, sia dimostrata la c.d. colpa organizzativa dell'ente, data dall'assenza di un modello organizzativo volto alla prevenzione dei reati presupposti o dalla sua inidoneità a prevenirli; come ha di recente chiarito la Sesta Sezione Penale, nella sentenza Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, dep. 2022, Impregilo s.p.a., Rv. 283437, l'addebito di responsabilità all'ente non si fonda su un'estensione, più o

